



Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/671642 – fax 0445/512254 - p.i. 00283120244
posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it

Prot. n. 6003
data, 06/09/2017

BANDO

PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE “BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI” ANNO SCOLASTICO - FORMATIVO 2017-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 90 del 24/08/2017 e la determinazione dirigenziale n. 188 del 07/09/2017;

I N F O R M A

che è stato approvato il bando per la concessione del contributo economico comunale “Buono libri e contenuti didattici alternativi” anno scolastico formativo 2017/2018.

Il bando è formato dai seguenti articoli:

Articolo 1

Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, in caso di prenotazione dei libri, per lo studente per l'Anno scolastico-formativo 2017-2018.

2. Possono essere acquistati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
a) libri di testo e ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audiolibri per non vedenti);

b) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera a) possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale o in ogni altro tipo di formato.

3. Il contributo può, inoltre, essere concesso per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali ecc.) fino ad un massimo di € 100,00;

4. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, residenti in comune di San Vito Di Leguzzano.

2. Il richiedente deve:

a) appartenere ad una delle seguenti categorie:

- genitore dello studente iscritto, minorenni o maggiorenne;
- tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- studente iscritto, se maggiorenne;

b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2017:

- da € 10.632,95 a € 18.000,00 ;

- il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;

c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.

3. Lo studente deve:

a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione,:

- scolastiche statali: secondarie di I e II grado;

- scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e II grado;

- scolastiche non paritarie incluse nell'Albo regionale delle "Scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263): secondarie di I e II grado;

- formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, che non ottengono dalla Regione il rimborso delle spese di cui all'articolo 1;

- formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 226/2005; b) avere la residenza nella Regione del Veneto.

4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

5. La spesa per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell'obbligo di istruzione (fino al secondo anno delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie, non paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto).

Articolo 3

Importi massimi del contributo

1. il contributo massimo è fissato in € 110,00, ed è erogato fino alla copertura del 100% della spesa sostenuta, se inferiore.

2. Qualora le risorse destinate al contributo non siano sufficienti per coprire tutte le richieste, tali risorse saranno ripartite in proporzione tra la spesa complessiva e le risorse disponibili.

3. In questo caso l'importo del contributo è una percentuale della spesa ammissibile, determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili ed è uguale per tutti i richiedenti.

Articolo 4

Cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 5

Procedura

1. Le richieste presentate alla regione saranno valutate di diritto anche ai fini del buono libri comunale.

2. Il richiedente deve, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017 – ore 12.00:

a) presentare all'ufficio protocollo:

- **la domanda compilata su apposito modulo in ogni sua parte e sottoscritta;**

- **ISEE 2017, rilasciato gratuitamente da un qualsiasi CAAF della Provincia di Vicenza) e relativo ai redditi dell'anno 2016;**

- un proprio documento di identità/riconoscimento;

- il proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario;

- la documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

oppure:

inviare al Comune, copia dei suddetti documenti, nonché la domanda firmata, con una delle seguenti modalità:

1. fax;

2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);

3. all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

Articolo 6

Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un modulo diverso dal quello predisposto;
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
 - i genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - lo studente iscritto (se maggiorenne);
- c) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente;
- d) la carenza della dichiarazione dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata;
- e) la carenza della dichiarazione dell'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare;
- f) la carenza della dichiarazione della spesa sostenuta;
- g) la residenza dello studente fuori dal Comune;
- h) la frequenza di Istituzioni diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a);
- i) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 18.000,00;
- j) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
- k) la compilazione e l'invio della domanda oltre il termine perentorio ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 5, comma 1, lettera a);
- l) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), da parte del richiedente, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2017 - ore 12.00, dei seguenti documenti:
 - ISEE 2017
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - il proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario;
 - la documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Articolo 7

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta la decadenza dal contributo e l'eventuale restituzione dello stesso.

Articolo 8

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Comune può chiedergli l'esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, il Comune si avvarrà dell'accesso alla banca dati dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale): - attestazioni ISEE.

Eventuali ulteriori informazioni relative all'avviso potranno essere chieste all'Ufficio Segreteria, Sig.ra Nadia Bortoli tel. 0445/641642 int. 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Dr.ssa Valentina Broccardo